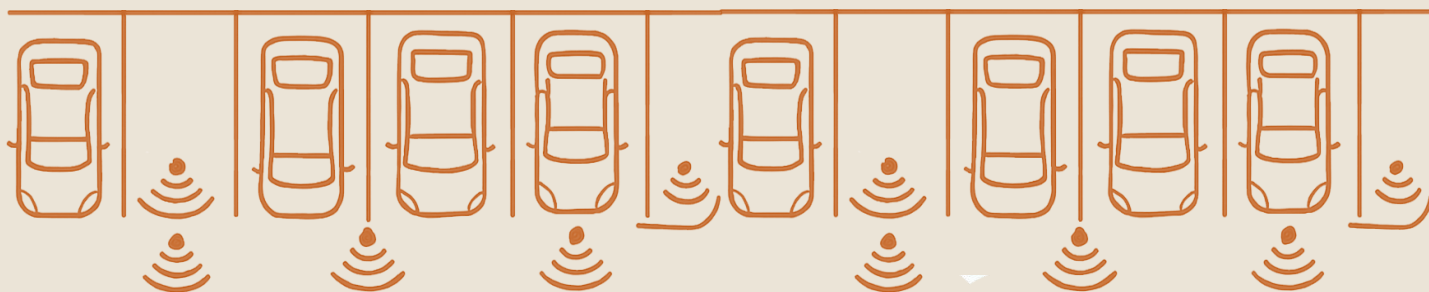


LODI PARK SYSTEM

AVVISO PUBBLICO INFORMALE DI SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 16, D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II., FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, SECONDO LA PROCEDURA DEL PROJECT FINANCING PER LA ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E DELLE AREE DI SOSTA DESTINATE AI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI LODI COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN SOPRA ELEVAZIONE.



PROGETTISTI

PROGETTO: LODI PARK SYSTEM - PFTE

Ing. Alessandro Visentin Ing. Laura Romito

TITOLO ELABORATO: BOZZA DI CONVENZIONE

COD. ELABORATO: BC

REVISIONI: 03

DATA: 03/2026



BOZZA DI CONVENZIONE

Convenzione avente ad oggetto la concessione, secondo la procedura del project financing del "Servizio pubblico di gestione delle aree di sosta a pagamento e delle aree di sosta destinate ai residenti nel territorio comunale di Lodi compresa la realizzazione di un nuovo parcheggio in sopraelevazione" ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 36/2023.

TRA

Il Comune di Lodi, con sede legale in [•], -XXXXX (), C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del Sindaco pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (d'ora in avanti anche "**Concedente**");

E

[•] con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (d'ora in avanti anche "**Concessionario**"),

(Concedente e Concessionario di seguito anche, individualmente, la "**Parte**" o, congiuntamente, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- In data 13.06.2025, il Concedente ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di finanza di progetto per l'affidamento in concessione della "Avviso pubblico informale di sollecitazione di manifestazioni di interesse ai sensi dell'art. 193, comma 16, D.LGS. 36/2023 e SS.MM.II., finalizzate alla predisposizione da parte di soggetti privati di proposte di Partenariato Pubblico Privato, secondo la procedura del project financing per la organizzazione del servizio pubblico di gestione delle aree di sosta a pagamento e delle aree di sosta destinate ai residenti nel territorio comunale di Lodi compresa la realizzazione di un nuovo parcheggio in sopraelevazione";
- A seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente punto, sono state presentate n. [•] proposte da parte di operatori economici interessati;
- A seguito dell'istruttoria con prot. N.72268 sono state richieste delle modifiche alla proposta dando termine il 28.10.25 per le integrazioni depositate nei termini richiesti.
- A seguito dell'istruttoria con prot. N.cat.06/1 fasc.5.1/25 del 17/12/25 sono state richieste delle modifiche alla proposta dando termine il 20.01.26 per le integrazioni depositate nei termini richiesti.
- A seguito dell'istruttoria effettuata da parte del Concedente, con delibera n. [•] del [•] la Giunta Comunale ha dichiarato la proposta presentata dalla società [•] rispondente al pubblico interesse, nominando la suddetta società promotore e inserendo la proposta tra gli strumenti di programmazione;
- Con bando di gara pubblicato in data [•] il Concedente ha indetto una procedura per l'affidamento in concessione del servizio avente ad oggetto la "**Gestione delle aree di sosta a pagamento e delle aree di sosta destinate ai residenti nel territorio comunale di Lodi compresa la realizzazione di un nuovo parcheggio in sopraelevazione**".

- In data [•] con provvedimento n. [•], la Concessione è stata aggiudicata a [•];
- Le Parti, come in epigrafe individuate, intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la concessione del servizio avente ad oggetto la “**Gestione delle aree di sosta a pagamento e delle aree di sosta destinate ai residenti nel territorio comunale di Lodi compresa la realizzazione di un nuovo parcheggio in sopra elevazione**”, per la durata di anni [•].
- Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, sono trasferiti al Concessionario il rischio di costruzione e di disponibilità, e della domanda come appresso definiti, sulla base dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano Economico Finanziario, ed in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dal Concessionario, per eseguire i lavori ed i servizi dipendano dall'effettiva fornitura del servizio e, in ogni caso dall'utilizzo delle aree di sosta. Con la presente Convenzione sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.

1 PREMESSE, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1. La presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. Gli Allegati alla presente Convenzione sono di seguito elencati:

a. Allegato I – Documenti Contrattuali

b. Allegato II – Definizioni

c. Allegato III – Indicatori di Performance e Penali

d. Allegato IV – Matrice dei Rischi

3. I Documenti Contrattuali elencati nell' “**Allegato I – Documenti Contrattuali**”, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati alla Convenzione, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nella Convenzione e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni della Convenzione.

2 DEFINIZIONI

1. Ai fini della Convenzione, i termini elencati nell' “**Allegato 2 – Definizioni**”, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

3 CONDIZIONI GENERALI

1. La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:
 - a. è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere la Convenzione ed adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b. si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c. è in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d. non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che possa pregiudicare la capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione;

e. non esistono motivi ostativi alla stipula della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 18 del Codice.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Non è ammessa la cessione della Convenzione.

4 OGGETTO

1. La Convenzione ha per oggetto l'affidamento in concessione in via esclusiva da parte del Concedente della "**Gestione delle aree di sosta a pagamento e delle aree di sosta destinate ai residenti nel territorio comunale di Lodi compresa la realizzazione di un nuovo parcheggio in sopraelevazione**". Il valore della Concessione, come risultante dal Piano Economico Finanziario è pari a euro [•].

2. Obiettivo della Concessione è il conseguimento di un miglioramento della qualità del servizio di parcheggio a pagamento, attraverso la riqualificazione dell'impianto esistente e l'ampliamento dei posti disponibili, nonché la realizzazione di un nuovo parcheggio in sopraelevazione.

3. Formano oggetto della presente Convenzione le seguenti prestazioni e attività (i "**Servizi**"):

- la predisposizione del Progetto Esecutivo dell'Opera;
- ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera;
- l'esecuzione dei lavori accessori a regola d'arte ed in conformità al Progetto Esecutivo;
- la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle Opere previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell'Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
- la gestione dell'Opera e l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione;

e in particolare:

- le attività di messa in esercizio e conduzione di un sistema di gestione della sosta tariffata, l'installazione e la gestione dei dispositivi per la riscossione (parcometri e casse automatiche) per 3119 stalli a pagamento (così suddivisi :2689 stalli a pagamento (decurtazione di n. 12 stalli in via

Mosè Bianchi, 289 stalli a pagamento in via Massena (oltre a 7 stalli per disabili), 141 nuovi stalli a pagamento (Trieste, Pavia, Agnelli e Fiume)

- la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'eventuale sostituzione dei parcometri sulle aree individuate ai sensi dell'art. 7, comma 1 - lettera f), del Codice della Strada per sosta auto a pagamento, mediante dispositivi automatici di esazione della tariffa senza onere di custodia veicoli, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e orizzontale specifica del servizio;
- l'attività di coordinamento, supervisione e controllo del prelievo, conteggio e versamento degli incassi;
- attività di accertamento di violazioni della sosta;
- l'attività di gestione della vendita/rivendita dei titoli di sosta e l'informazione all'utenza;
- la fornitura di piattaforme informatiche utili e/o necessarie per la gestione dei servizi in tutti gli ambiti;
- le attività di realizzazione gestione di un nuovo parcheggio sopraelevato- N° stalli in progetto PT = 105 (5 per disabili); N° stalli in progetto P1 = 95 (1 per disabili); N° stalli in progetto P2 = 96 (1 per disabili);
- le attività di realizzazione e manutenzione e gestione di nuovi 10 varchi ZTL;
- la fornitura e successiva gestione e manutenzione di numero 3 punti bike sharing attrezzati

4. Tutti i Servizi sopra elencati dovranno essere erogati secondo le condizioni e le modalità descritte nella seguente Convenzione e nei restanti Documenti Contrattuali.

5. L'importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all'articolo 19.

6. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.

7. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

8. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.

5 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione ha la durata complessiva di anni 12, determinata ai sensi dell'art. 178 del Codice, decorrenti dalla data di stipula del Verbale di Presa in Consegna degli Impianti.

6 SOCIETÀ DI SCOPO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula della Concessione, dichiara e garantisce quanto segue:

(a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Scopo ai sensi dell'articolo 194 del Codice e ha un capitale sociale di euro [•] interamente sottoscritto e versato;

(b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Scopo è così suddivisa tra i soci:

- soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
 - [•] ([•] quota % di partecipazione);
- soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione:
 - [•] ([•] quota % di partecipazione);
- soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara e soci finanziatori:
 - [•] ([•] quota % di partecipazione)

2. Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Scopo, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di gara.

3. Il Concessionario si impegna a:

- (a) comunicare tempestivamente al Concedente ogni variazione della composizione sociale della Società di Scopo risultante dal libro dei soci;
- (b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;
- (c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, il bilancio di esercizio depositato;
- (d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante solidità patrimoniale;
- (e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento della Concessione e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni della Concessione medesima;
- (f) comunicare al Concedente entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita, da parte di uno o più soci della Società di Scopo, dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento della stessa. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero a dichiarare la necessità di sostituzione del socio.

4. La cessione delle quote ai sensi dell'articolo 194, comma 3 del Codice è ammessa previa autorizzazione del Concedente da rilasciare entro il termine di 60 giorni sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la cessione delle quote si intende accettata per silenzio assenso dal Concedente e diviene pertanto efficace. La cessione deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Scopo e a garantirne il buon adempimento delle

obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo;

(b) nei casi di sostituzione di cui al precedente comma lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal bando di gara e deve essere individuato dal Concessionario entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 30 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata per silenzio assenso e diviene pertanto efficace;

(c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare e uscire dalla compagine sociale della Società di Scopo in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 15 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

5. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi della Convenzione e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

6. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Scopo, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal Codice civile per il tipo di società all'uopo costituita.

7. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l'art. 31.

7 DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione delle aree di sosta nonché degli impianti ZTL.

2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori Accessori e la loro gestione la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione della Convenzione in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;

b) aver valutato e condiviso il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dalla Convenzione. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l'Esecuzione dei Lavori Accessori e la loro gestione, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;

3. Il Concessionario si obbliga tra l'altro:

- a) a redigere il Progetto Esecutivo, secondo le previsioni del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
- b) trasmettere al Concedente, ai fini della conseguente approvazione, il Progetto Esecutivo nel rigoroso rispetto delle scadenze definite dal cronoprogramma, a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 31 della Convenzione, senza alcun diritto in capo al Concessionario al rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alle attività progettuali già espletate. La predetta progettazione sarà articolata in due stralci operativi: il primo, avente ad oggetto gli investimenti digitali e gestionali, dovrà essere consegnato entro 60 giorni dalla stipula del Verbale di Presa in Consegna degli Impianti; il secondo, afferente alla realizzazione del parcheggio in elevazione, dovrà essere consegnato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori previsti nel primo stralcio
- c) a richiedere e mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni previste all'art.11, necessarie per l'esecuzione e gestione delle Opere fornendo la massima collaborazione per la predisposizione della documentazione necessaria coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
- d) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della presente Convenzione;
- e) realizzare i Lavori Accessori a regola d'arte, in conformità con il Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti lavori nei tempi ivi stabiliti, fornendo periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero. Fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione, i si prevede di dare avvio alle attività relative agli investimenti digitali e gestionali contestualmente all'approvazione del Progetto Esecutivo del primo stralcio, nonché di avviare i lavori di realizzazione del parcheggio in elevazione nel primo semestre del 2028, con l'obbligo di ultimarli entro 12 mesi dalla data di consegna degli stessi.
- f) mantenere i Lavori Accessori ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nella Convenzione, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
- g) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- h) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e della Convenzione, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
- i) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
- j) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
- k) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

4. In particolare, il Concessionario si impegna:

- a) a mantenere gli obblighi stabiliti ai cap. 5 e 6 del documento Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione del Servizio;
- b) versare al Concedente il Corrispettivo di cui all'art. 23 secondo le modalità definite nel cap. 3.5 della Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione del Servizio.

5. Il Concessionario si obbliga altresì a:

- a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
- b) fornire tempestivamente al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della presente Convenzione e dalla Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e rendere disponibili tali documenti mediante utilizzo di strumenti telematici, nonché collaborare con il Concedente affinché quest'ultimo eserciti i poteri di ispezione;
- c) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli indicatori di Equilibrio e dei KPI e comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente;
- d) fornire al Responsabile del Progetto e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- e) partecipare alle visite che il Responsabile del Progetto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
- f) partecipare alle visite stabilite dai Collaudi in corso d'opera;
- g) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario;
- h) assicurare una quota pari ad almeno il [•] % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata all'occupazione giovanile e una quota pari al [•] % all'occupazione femminile, come previsto dell'art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 del Codice;
- i) assicurare all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, una quota pari ad almeno il [•] % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- j) all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) previsti dal Concedente a base di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

6. Il Concessionario si impegna ad informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

- a) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a giorni 15, rispetto a quanto previsto nei Documenti di Contratto e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- b) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza della Convenzione;
- c) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei Servizi di cui al Capitolato Speciale e Gestionale con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- d) l'instaurazione di controversie, procedimenti giudiziali e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

7. Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del Progetto ovvero al direttore dell'esecuzione del contratto ove individuato ai sensi dell'art. 114, comma 8 del Codice.
8. Il Concessionario, se in possesso di un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, deve consegnare al Concedente entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dalla Convenzione, oltre che l'impossibilità per il Concessionario di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.
9. Il Concessionario, se in possesso di un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, deve consegnare al Concedente, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dalla Convenzione.

8 OBBLIGAZIONI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si obbliga, nei confronti del Concessionario, a:
 - a) mettere a disposizione le aree di sosta garantendone le tariffe alla base del Piano Economico Finanziario allegato, come indicato nel capitolo 3.1 del documento Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché dal Piano Urbano della Sosta, PUMS, e dalla delibera della Giunta n° 24 del 6/02/25 e dalla planimetria della riorganizzazione delle nuove tariffe.

In particolare
 - b) provvedere alla consegna delle aree di cantiere funzionali alla realizzazione del nuovo parcheggio in struttura di via General Massena entro la conclusione dell'anno 2027, garantendo in tal modo l'avvio delle opere entro il primo semestre del 2028.
 - c) mettere a disposizione del Concessionario ulteriori n.100 stalli asfaltati a pagamento per tutta la durata dei lavori;
 - d) autorizzare le attività finalizzate all'installazione dei varchi ZTL;
 - e) autorizzare le attività finalizzate all'installazione dei punti Bike Sharing attrezzati;
 - f) approvare il Progetto Esecutivo – ovvero i singoli stralci funzionali, qualora le Parti concordino per una presentazione frazionata – nonché i progetti relativi agli eventuali Interventi Aggiuntivi, ove affidati e richiesti. Tale approvazione è subordinata al positivo esito delle procedure di verifica, le quali dovranno essere avviate entro 5 (cinque) giorni dalla formale consegna degli elaborati progettuali da parte del Concessionario. Il provvedimento di approvazione dovrà in ogni caso essere adottato entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione della verifica stessa
 - g) comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo del Direttore dell'Esecuzione di cui all'art. 114 del Codice e del collaudatore di cui all'art. 116;
 - h) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del Concessionario per verificare la

compatibilità dei nuovi insediamenti con le aree di sosta esistenti;

- i) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni delle aree di sosta affidate in gestione al Concessionario;
- j) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione;
- k) riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità degli impianti installati danneggiati dagli stessi;
- l) esentare il Concessionario dal pagamento di TOSAP, COSAP;
- m) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
- n) farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della Concedente stessa, non comprese nella Concessione;
- o) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
 - i. assumere presso il Concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare le aree di sosta relative ai Servizi in oggetto;
 - ii. preavvisare il Concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
 - iii. segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli.
- p) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

2. Il Concedente si obbliga altresì a comunicare con congruo anticipo al Concessionario:

- a) le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei Servizi, acquisendone il relativo parere;
- b) l'esecuzione di lavori interferenti con le aree ed i Servizi oggetto della Concessione;
- c) le modifiche al piano tariffario che regola la sosta.

3. In generale, il Concedente ha l'obbligo di mettere il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i Servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

4. Il Concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei Servizi da parte del Concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

5. A tal fine, il Concedente si obbliga, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei Servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente Convenzione;

- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei Servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del Concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
- f) garantire il Concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei Servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dalla presente Convenzione, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti all'oggetto della Convenzione.

6. Il Concedente si impegna a:

- a) effettuare le operazioni di consegna delle aree, di sosta, della ZTL e dei punti Bike Sharing nei tempi previsti dal Cronoprogramma. Sino alla data di consegna dei medesimi, i relativi oneri restano in capo all'attuale concessionario uscente;
- b) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, ovvero se richiesti, relativi ad atti di sottomissione da parte di terzi privati, attivandosi nel più breve tempo possibile;
- c) adottare i necessari provvedimenti volti al rilascio dell'eventuale permesso di costruire in deroga e/o in variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. A tal fine, il Concedente si impegna ad avviare il relativo procedimento amministrativo entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della formale istanza scritta del Concessionario, garantendo la massima tempestività nella gestione dell'iter, nei limiti e compatibilmente con le inderogabili tempistiche istituzionali connesse alle prerogative e alle deliberazioni del Consiglio Comunale;
- d) concedere in uso e consentire al Concessionario l'occupazione delle aree richieste in ragione della proposta presentata, sollevando il Concessionario dal pagamento di qualsivoglia onere, tassa eventualmente dovuta, fatta eccezione per il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI).
- e) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sotto Servizi e interferenze possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

7. Il Concedente si impegna a comunicare prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione, ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

9 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla presente Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

- a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella presente Convenzione, nei Documenti Contrattuali e negli allegati sono state da

esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Esecuzione dei Lavori, sia durante la Fase di Gestione;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dei lavori, della gestione dell'Opera e delle attività connesse.

10 ALLOCAZIONE DEI RISCHI

1. Come definito nell'Allegato IV - Matrice dei Rischi, la stipulazione della presente Convenzione comporta, il trasferimento al Concessionario del rischio operativo dal lato dell'offerta Allegato all'esecuzione delle Opere e alla gestione dei Servizi ai sensi dell'art. 177 del Codice. In particolare:

- (i) Il rischio della domanda è interamente in capo al Concessionario. Esso attiene all'ottenimento dei ricavi in seguito alla gestione a pagamento delle aree di sosta;
- (ii) il rischio di costruzione è interamente in capo al Concessionario. Esso riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, compreso il rischio ambientale;
- (iii) il rischio di performance è interamente in capo al Concessionario. Esso attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione delle Opere e dei Servizi, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nei Documenti Contrattuali.

2. Il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti dal Concessionario, per eseguire le Opere e fornire i Servizi, dipende dall'effettiva esecuzione delle Opere e dei Servizi stessi, nonché, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati e dalla domanda dell'utenza.

3. I Servizi sono da espletarsi nel rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, secondo i modi delineati dai Documenti Contrattuali.

11 AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E PIANIFICAZIONE

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni di sua competenza necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell'Opera. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario o a Soggetti terzi. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 26.

2. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per Legge non delegabili a terzi da parte del Concedente spetta al Concessionario attivarsi in proprio ovvero, anche in nome e per conto del Concedente ove ne ricorrano i presupposti, per ottenere dal Concedente o dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal Cronoprogramma, le Autorizzazioni necessarie per le fasi di Progettazione, Costruzione e Messa in Esercizio e l'erogazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, ponendo in essere, tempestivamente, tutte le attività a tal fine strumentali. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravii in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente solo se allo stesso

imputabili

3. Il Concessionario non sarà responsabile del mancato e/o ritardato ottenimento di tutti le Autorizzazioni da parte delle autorità competenti qualora ciò non dipenda dalla mancata, errata o incompleta presentazione dell'istanza da parte del Concessionario medesimo.
4. Come disciplinato dagli obblighi di cui al precedente articolo 7 spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.
5. La proprietà delle aree di sosta rimane in capo alla Concedente che le consegna al Concessionario, per tutta la durata della Convenzione, affinché questi le gestisca per mettere in condizione la Concedente di fornire alla collettività i Servizi oggetto della presente Convenzione.
6. Il Concessionario ha facoltà di gestire le aree di sosta ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme della presente Convenzione.
7. Il Concedente, in qualità di proprietario delle aree di sosta, autorizza il Concessionario ad effettuare sulle stesse tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita dei Servizi.

12 FASE DI PROGETTAZIONE

1. Entro i termini previsti dal crono programma facente parte del PFTE approvato dal Concedente e a partire dal giorno dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario, sul presupposto del rilascio di tutte le Autorizzazioni, dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Esecutivo relativo ai due stralci ed il Cronoprogramma aggiornato, in forma sostanzialmente conforme all'art. 41 del Codice. Il mancato ottenimento di tutte le Autorizzazioni non dipendenti dalla mancata presentazione dell'istanza, non dipendenti dalla incompletezza della stessa o comunque non dovute alla negligenza del Concessionario comporterà la sospensione del termine di cui sopra.
2. Ai sensi dell'art. 41 del Codice, il Progetto Esecutivo deve essere redatto in conformità al Progetto di fattibilità Tecnica Economica e determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il Cronoprogramma deve essere coerente con quello del PFTE.
3. Nei 30 giorni successivi alla consegna dei due stralci, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione in contraddittorio tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Esecutivo e del Cronoprogramma. Nel caso in cui tali richieste comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata alla conclusione positiva della procedura di cui al successivo articolo 26.
4. A seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Concedente – che potrà avvenire anche in via separata e disgiunta per i due stralci funzionali – si procederà alla redazione e sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori Accessori afferenti allo specifico stralcio approvato. Il Progetto Esecutivo e il relativo Cronoprogramma, una volta approvati, diverranno parte integrante della presente Convenzione, sostituendo a tutti gli effetti di legge i documenti precedentemente allegati. Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo per il quale sarà soggetto alla relativa penale, come previsto nell'**Allegato III**, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a causa di Forza Maggiore o a qualche fatto del Concedente
5. Al completamento dei lavori dei due stralci il Concessionario dovrà consegnare al Concedente tutta la documentazione tecnica facente parte del Progetto Esecutivo, recante le variazioni nella realizzazione delle opere e degli impianti a seguito delle modifiche progettuali approvate in corso d'opera (As built).

13 FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI ACCESSORI

1. L'esecuzione dei Lavori Accessori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle previsioni della Convenzione e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
- b) i lavori possono essere subappaltati nel rispetto della normativa e della legge speciale di gara e nei limiti ivi previsti e indicati in sede di Offerta;
- c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali per la realizzazione dei Lavori Accessori

2. È ammesso il subappalto ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 188 del Codice.

3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta. Resta ferma l'applicazione dell'art. 119, comma 17 del Codice.

4. Il Concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione della Concessione, fatta salva la responsabilità solidale nel caso di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice.

5. Il Concessionario si impegna a ultimare tutti i lavori entro e non oltre i tempi previsti dal Cronoprogramma.

14 FASE DI GESTIONE

1. L'erogazione dei Servizi in regime transitorio – con decorrenza dalla data di Consegna degli Impianti al Concessionario – manterrà la propria efficacia sino alla sottoscrizione del Verbale di presa in Consegna dei Lavori Accessori relativi al primo stralcio impiantistico e digitale.

2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto della Convenzione, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto.

3. Ad Avvenuta sottoscrizione del verbale di collaudo dei lavori di prima e seconda fase il Concessionario si impegna a erogare, durante la gestione a regime, tutti i Servizi necessari a garantire la piena fruibilità degli stessi secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nell'elaborato Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e dall'Allegato III.

4. I Servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi dal punto situato immediatamente a valle del contatore fino all'apparecchiatura terminale dell'impianto. I Servizi sulle reti di distribuzione sono sempre da espletarsi fino ad arrivare a comprendere, ove non diversamente ed espressamente previsto, l'apparecchiatura terminale d'impianto.

5. I Servizi oggetto della Convenzione costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico locale e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

6. La Fase di Gestione a regime comprende le seguenti attività:

- gestione della sosta regolamentata su strada e del relativo incasso, attraverso la fornitura, la messa in esercizio e la manutenzione di parcometri con relativa segnaletica stradale, dei dispositivi mobili per gli ausiliari del traffico, delle apparecchiature di monitoraggio attivo, di pagamento e informazione secondo quanto indicato all'interno del Progetto di fattibilità per garantire un servizio in grado di attuare modalità di gestione della sosta sempre in ottica smart parking, assicurando maggiore conoscenza ed efficienza per l'Amministrazione, un controllo dell'occupazione più puntuale e servizi di informazione e pagamento evoluti per gli utenti finali;
- manutenzione della tecnologia smart parking, dei dispositivi tecnologici e delle apparecchiature di monitoraggio attivo, di pagamento e di informazione;
- manutenzione del nuovo parcheggio sia edile sia impiantistica, e gestione della cassa automatica nei tempi differiti e legati alla realizzazione dello stesso;
- la sola manutenzione ordinaria dei varchi Ztl comprensiva di software di gestione su piattaforma

cloud certificata;

- sostituzione delle batterie delle Ebike City Fun ed aggiornamento della piattaforma di gestione;
- supporto all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada relativamente all'occupazione abusiva degli stalli tramite rilevamento informatico;
- servizio di sportello fisico e virtuale;
- monitoraggio degli SLA indicate nell'Allegato III.

7. Si rimanda alla Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione per la descrizione delle attività sopra elencate.

8. È facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare attività periodica di verifica e di controllo del regolare espletamento del servizio da parte del gestore.

15 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e i relativi uffici di supporto.

2. Il Responsabile Unico del Progetto esercita i compiti e le funzioni indicate nell'allegato I.2 del Codice, o che comunque siano necessarie, ove non di competenza di altri organi, e, in particolare, sovrintende e controlla in ciascuna fase di esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con i Progetti e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.

3. Il Responsabile Unico del Progetto, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare, provvederà:

a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;

b) a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il RUP acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;

c) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo.

4. Il RUP svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione dei Servizi nei termini stabiliti dal Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione del Servizio.

5. La nomina del Direttore dei Lavori compete al Concedente, il quale provvederà a istituire l'Ufficio di Direzione dei Lavori composto da un Direttore dei Lavori esterno al Concedente e dai suoi assistenti interni o esterni al Concedente, ai sensi delle disposizioni del Codice. Gli oneri economici della direzione lavori sono in capo al Concessionario.

6. Il Direttore dei Lavori esercita le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

7. In particolare, compete al Direttore dei Lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Esecuzione dei Lavori e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell'articolo 21 della presente Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo Stato di Avanzamento Lavori.

8. Le funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione saranno svolte dal Direttore dei Lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

9. Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli

stessi.

10. Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell'Esecuzione, ove nominato, esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione della Concessione secondo quanto previsto dall'all- II.1, art.1 e art. 31 e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

11. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario. La nomina del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione sarà a cura della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 del Codice.

12. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, sia che si tratti di funzioni e compiti svolti esternamente o internamente al Concedente, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e vanno previsti nel quadro economico della Concessione coerenzandone la previsione con stati di previsione della spesa indicata nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

16 COLLAUDO

1. Le attività di Collaudo, in corso d'opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Collaudo nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice.

2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.

3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto dell'articolo 116 e Allegato II.14 Sez III, del Codice.

4. Il Concessionario si impegna a fornire l'assistenza e la collaborazione necessarie all'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione della Concessione le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.

5. Del Collaudo in Corso d'Opera per stralci e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.

6. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all'articolo 116, comma 2, del Codice.

17 MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione può essere modificata attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti e nel rispetto dall'articolo 189 del Codice.

2. Le Parti convengono che, qualora ritenuto necessario dal Concedente, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 189 del Codice, sarà possibile:

- a) estendere il Servizio ad altre porzioni di aree destinate e parcheggio; ovvero
- b) chiedere che vengano effettuati interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'Offerta Tecnica del Concessionario.

3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, le modifiche potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

4. Allo scopo di ampliare il Servizio e/o allo scopo di migliorare lo stato degli Impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art. 26 di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di Equilibrio del

PEF.

5. Gli Interventi Aggiuntivi alle modifiche contrattuali sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

6. I prezzi applicati sono quelli dell'elaborato Elenco dei Prezzi Unitari parte integrante della presente Convenzione. Qualora i prezzi unitari non siano contenuti nell'elaborato Elenco dei Prezzi Unitari - i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali verranno desunti dai seguenti prezziari, secondo il seguente ordine di applicazione:

1. Prezziario Lavori Pubblici della Regione Lombardia;
2. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti - Assital
3. Prezziario DEI;

7. Ai nuovi prezzi verrà applicato lo sconto offerto in fase di gara.

8. Qualora il Concedente dovesse espressamente richiedere particolari componenti, eccezionalmente non previsti dai listini di riferimento di cui sopra, verranno riconosciuti al Concessionario previa autorizzazione dei preventivi da parte del Concedente gli importi delle fatture emesse dal fornitore per i suddetti materiali, e laddove occorrente il costo ufficiale della manodopera in vigore nel territorio della Regione Lombardia, al momento della definizione della preventivazione, incrementato del 15 % per spese generali di impresa e 8% per utile di impresa.

9. L'affidamento degli Interventi Aggiuntivi sarà formalizzato al Concessionario con apposito atto, previa presentazione di preventivo dettagliato dei lavori, che costituirà unico documento valido per la successiva contabilità finale e la fatturazione delle prestazioni che dovranno essere pagate dal Concedente. La liquidazione degli interventi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura, sulla base di regolare contabilità a lavori ultimati. Rimane fin d'ora inteso che per tutti gli interventi, di cui al presente articolo che dovessero essere affidati al Concessionario, saranno da quest'ultimo espletate tutte le già citate attività di assistenza tecnico-amministrativa tese all'aggiornamento della documentazione, alla progettazione, all'ottenimento di autorizzazioni e di collaudi finali degli Enti preposti, etc.

10. Sono compresi nei lavori da riconoscere al Concessionario, di cui sopra, il ripristino di impianti danneggiati da eventi atmosferici, calamità naturali, furti in genere, incidenti ed atti vandalici.

11. I lavori aggiuntivi possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula della Convenzione che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell'impostazione progettuale;
- c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
- d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
- e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
- f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;

- g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;

12. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto.

13. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

14. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 26;

b) ove determinino una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al Concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato dal Concessionario ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 26.

15. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore redditività per il Concessionario, nè alterare l'allocazione dei rischi.

18 CASI DI SOSPENSIONE

18 a. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 121 del Codice, la sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi.

2. L'esecuzione dei Lavori Accessori può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte quali quelle di seguito individuate:

- i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;
- ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;
- iii. ritrovamenti archeologici;
- iv. sorprese geologiche;
- v. avversità atmosferiche tali da impedire il regolare andamento dei lavori o da pregiudicarne la qualità;
- vi. indisponibilità delle aree di sosta che comportano la chiusura, anche parziale, degli stalli dovute a manifestazioni locali programmate ovvero per l'allestimento di cantieri da parte del Concedente che impediscono la regolare esecuzione del Servizio di gestione della sosta;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 21.

3. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

4. Fatte salve per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità e per cause di Forza Maggiore, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Lavori.
5. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
6. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga ai sensi dell'articolo 121, comma 8, del Codice, di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
7. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 2, lett. a) e b) siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino sei mesi complessivi e comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Riequilibrio di cui all'art. 26.
8. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui al comma 2, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale (totale o parzializzato, a seconda che si tratti di sospensioni totali o parziali) l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale (totale o parzializzato, a seconda che si tratti di sospensioni totali o parziali) e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione ed alla tipologia di sospensione totale o parziale;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
9. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

18 b. IN FASE DI GESTIONE

10. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
 - a. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
 - i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convenzione;

- ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convezione;
- iii. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto della Convezione;
- iv. indisponibilità delle aree di sosta che comportano la chiusura, anche parziale, degli stalli dovute a manifestazioni locali programmate ovvero per l'allestimento di cantieri da parte del Concedente che impediscono la regolare esecuzione del Servizio di gestione della sosta.

b. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c. per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 21.

11. Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

12. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

13. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 10, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell' /gli Evento/i.

14. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest'ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.

15. Nelle ipotesi di cui al comma 10 che comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Riequilibrio di cui all'art. 26.

16. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.

17. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

18. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui al presente articolo, comma 8, in quanto compatibili.

19 DECURTAZIONE DEI RICAVI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. La valutazione del monitoraggio dei KPI di servizio e le applicazioni delle penali sono disciplinate nell'**Allegato III - – Indicatori di Performance e Penali** alla presente Convenzione.

20 RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLE AREE DI SOSTA AL TERMINE DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza della Concessione le aree di sosta, l'Opera ed i Lavori Accessori, gli impianti, le relative pertinenze ed attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione dei Servizi, torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente, senza alcun onere a carico del medesimo Concedente.
2. Il Concessionario si impegna a restituire, alla scadenza della stessa, le aree di sosta ed annesse Opera ed Impianti in condizioni di buono stato di conservazione, efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento derivante dall'uso.
3. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

21 FORZA MAGGIORE

1. Il Concessionario si impegna ad erogare i Servizi con continuità, salvo comprovate cause di Forza Maggiore ovvero eventi a queste riconducibili. Saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.
2. Sono cause di Forza Maggiore tutti gli atti o i fatti imprevisi ed imprevedibili che la parte che le invoca non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione, quali:
 - a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, attacchi informatici (*a titolo esemplificativo e non esaustivo, cybercrime, cyber warfare, ransomware, DoS, MitM, DdoS*), interruzione del sistema SWIFT, manifestazioni collettive di protesta (fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di Lavori accessori iniziali o del Servizio oggetto del presente Contratto);
 - b) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
 - c) incidenti aerei;
 - d) epidemie, pandemie e contagi; impossibilità o ritardo nell'approvvigionamento e/o nell'accesso a materie prime e, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gas e/o energia elettrica, apparati elettronici e/o informatici, materiali di qualsiasi tipo e/o servizi necessari al Progetto, derivante da qualsiasi causa, tra cui quelle di cui ai punti che precedono, ivi compresi embargo, restrizioni dei transiti commerciali o di valuta, o eventuali atti, regolamenti, leggi, disposizioni, linee guida, provvedimenti, di natura nazionale, europea o internazionale che siano connessi o dipendenti alle ipotesi di cui sopra, che impongano restrizioni commerciali o sanzioni di qualsiasi carattere (economico, individuale, commerciale) o che comunque incidano sulle importazioni/esportazioni di beni o servizi, oltre che sulla circolazione di persone o capitali;
 - e) eventi calamitosi di origine naturale, di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'Autorità competente.
3. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 2, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, e dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 2 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.
4. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni della Convenzione, si applica l'articolo 18. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di Riequilibrio di cui all'articolo 26.
5. Qualora l'Evento di Forza Maggiore si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte

può invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma.

6. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Esecuzione dei Lavori Accessori, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 28. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire dell'Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 28. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

22 DIRITTO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente le aree di sosta e degli ulteriori servizi proposti presi in gestione per l'intera durata della Concessione per l'erogazione con conseguente diritto di incassare i relativi ricavi.

23 CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. A fronte della realizzazione delle Opere e dell'erogazione dei Servizi, spettano al Concessionario:

- a) un ricavo (denominato *CSM PK*) derivante dalla gestione del servizio di parcheggio a pagamento e i cui incassi derivano dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti utilizzatori del servizio e versati dal Concessionario su un conto corrente individuato e dedicato dal medesimo.

2. Con riferimento al servizio di gestione della sosta, il Concedente si obbliga a retrocedere al Concessionario un corrispettivo con cadenza trimestrale pari al [•] dell'incasso derivante dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti utilizzatori del servizio di gestione della sosta al netto dell'IVA.

3. L'introito minimo medio annuo della concessione garantito al Concedente non potrà essere inferiore a €).

4. Il Concessionario risponde delle somme spettanti al Concedente anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro derivante dagli scassettamenti dagli impianti di registrazione e pagamento della sosta.

5. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi al Concessionario, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori. Ai fini della decorrenza degli stessi si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e s.m.i.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e), del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

6. L' **Allegato III - – Indicatori di Performance e Penali** definisce i KPI per la misurazione dei livelli di performance e le relative penali da applicare che comporteranno un incremento del corrispettivo dovuto al Concedente nel caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ai sensi dell'articolo 177, comma 4 del Codice il corrispettivo dovuto al Concedente è aumentato nel caso di mancato raggiungimento da parte del Concessionario dei Livelli Obiettivo come definiti nella Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e dall'allegato III a causa dell'applicazione delle penali.

7. L'aumento delle tariffe o degli orari di pagamento degli stalli da parte del Concedente rispetto a quanto previsto dal Piano Economico Finanziario comporterà l'adeguamento proporzionale del corrispettivo di cui al comma 2 dovuto dal Concessionario.

8. La riduzione delle tariffe e degli orari di pagamento degli stalli da parte del Concedente rispetto

a quanto previsto dal Piano Economico Finanziario comporta il riequilibrio del Piano Economico Finanziario, come disciplinato al successivo art. 26.

24 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
 - a. a utilizzare il/i conto/i corrente/i bancario/i postale/i dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - b. a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
 - c. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
 - d. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara e il Codice Unico di Progetto.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Concessione ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
 - a. ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
 - b. a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - c. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le Parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Udine qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al punto c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
- 7.

25 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:

- Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
- Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•].

26 RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Contratto, ai sensi degli articoli 177 e 192 del Codice, qualora si riscontri una significativa Alterazione dell'equilibrio economico finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori dell'Articolo 25, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.

2. Si considerano Eventi di disequilibrio esclusivamente i seguenti eventi:

- a) l'entrata in vigore di norme legislative, regolamentari e fiscali, che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell'Opera e dei Servizi;
- b) l'ottenimento di fondi e contributi pubblici, tra cui rientrano quelli in ambito "smart mobility";
- c) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all'articolo 11 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
- d) i casi di sospensione di cui all'articolo 18 qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Esecuzione dei Lavori e i 90 giorni in Fase di Gestione;
- e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell'articolo 21 comma 4;
- f) le modifiche di perimetro e le Varianti, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'Alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
- g) l'affidamento di Interventi Aggiuntivi di cui all'art. 17;
- h) l'impossibilità, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi necessari alla realizzazione dei Lavori iniziali accessori;
- i) gli aumenti repentini e anomali dei costi di costruzione e/o di gestione (attestati da provvedimenti ministeriali assunti in coerenza con le disposizioni del Codice);
- j) la riduzione delle tariffe e degli orari di pagamento degli stalli da parte del Concedente in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Piano Economico Finanziario;
- k) ogni altro evento imprevedibile e/o non rientrante nel ragionevole controllo delle Parti che, pur non impedendo in senso assoluto l'adempimento delle obbligazioni del Contratto, lo rendono, comunque, più gravoso, determinando uno squilibrio fra le prestazioni corrispettive rispetto al Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.) del P.E.F.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a. Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b. Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile riportante il valore di TIR del

progetto post tasse pari a quello contrattuale;

c. relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d. schema di atto aggiuntivo per il recepimento nella Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

4. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. La formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario sarà formulata, entro 60 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 3 o 4, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo art. 27.

6. Il Riequilibrio potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

a. l'incremento o riduzione del Corrispettivo dovuto al Concedente;

b. altre forme incluso il contributo a fondo perduto;

c. la modifica della durata della Convenzione.

7. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario individuati, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

8. In caso di mancata convocazione del Tavolo di Coordinamento ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del Tavolo stesso, le Parti possono recedere dalla Convenzione ai sensi dell'articolo 36. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 36, comma 2.

27 TAVOLO DI COORDINAMENTO

1. Le Parti convengono di costituire, entro 10 dall'avvio dell'esecuzione del Servizio, un Tavolo di Coordinamento, con funzione di rappresentare il luogo ove Concedente e Concessionario discuteranno le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.

2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da almeno tre membri, uno nominato dal Concessionario ed uno nominato dal Concedente e un terzo nominato di comune accordo dalle parti dotato delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia ad oggetto.

3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite di comune accordo tra le Parti al momento della sua costituzione.

4. A titolo meramente esemplificativo, al Tavolo di Coordinamento competerà:

a) l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modifica dei presupposti di equilibrio del PEF che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentire l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti;

b) l'analisi delle questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell'esclusivo

interesse del Concedente, nei limiti del 50% del valore della Concessione;

c) la formazione di nuovi prezzi.

5. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo

28 GARANZIA DI ESECUZIONE DEI LAVORI ACCESSORI

1. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di realizzazione dei Lavori Accessori, il Concessionario è tenuto a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 117, comma 1, del Codice, di valore pari ad € [•] corrispondenti al 10% per cento dell'importo totale delle Opere oggetto della Convenzione indicato in sede di gara. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. Detta garanzia avrà durata pari alla durata del periodo previsto dalla Concessione per l'esecuzione dei lavori e cesserà di avere efficacia alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione degli stessi.

Garanzia di esecuzione dei Servizi

1. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, la Società provvederà altresì a costituire la garanzia di cui all'art. 193, comma 6 terzo periodo del Codice, mediante il rilascio di apposita fideiussione di valore pari ad € [•] corrispondenti al 10% del costo annuo operativo di esercizio con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

2. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato, od inesatto, adempimento relativi alla gestione dell'opera, ferma restando anche le applicazioni di penali.

3. Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel corso della Concessione non subirà riduzioni.

4. Detta garanzia ha validità iniziale almeno triennale e almeno sei mesi prima della scadenza, il Contraente si impegna a richiedere il rinnovo/proroga della garanzia per l'analogo periodo, così fino alla scadenza della concessione.

5. La polizza dovrà contenere la previsione che la mancata proroga della polizza non sarà causa di escussione della garanzia da parte del beneficiario ma costituirà inadempimento verso il Concedente da parte del Concessionario.

6. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

Polizze assicurative

1. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, il Concessionario si impegna a presentare le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

a. polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, a copertura:

- i. dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei Lavori Accessori, per un importo complessivo pari a [€ non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo dei Lavori Accessori];
- ii. della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [€ indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];

2. Il Concessionario si obbliga ad integrare le polizze di cui al presente articolo in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

29 CESSIONE

1. È vietata la cessione anche parziale della Convenzione ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice.
2. Ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del Codice è ammessa la cessione dei crediti. Il Concedente accetta preventivamente la cessione da parte del Concessionario di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la possibilità di motivata opposizione in caso di notifica della stessa. L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

30 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 7 comma 3 lett. b) da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione si intende risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
4. In caso di risoluzione di diritto della Convenzione, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

31 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 37 comma 2. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui sopra potrà essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) superamento dell'importo massimo dovuto al Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Esecuzione dei Lavori Accessori ai sensi dell'articolo 19, ovvero dell'Allegato III;
 - b) gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei Servizi;
 - c) perimento totale o parziale dell'Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione";
 - d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;
 - e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all'articolo 28;
 - f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

- g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Codice, e fiscali;
- h) mutamento della compagine sociale della Società di Scopo ai sensi dell'articolo 6 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
- i) perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- j) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni della Convenzione.

3. In caso di risoluzione della Convenzione, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

a) qualora l'Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Convenzione per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Convenzione al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e); (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Opera abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Convenzione per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Convenzione al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinché l'Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione della Convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Convenzione.

7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato "Specificazione delle

caratteristiche del servizio e della gestione" configura inadempimento della Convenzione e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l'inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.

32 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
 - c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice;
 - d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.2.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 31 comma 3.

33 SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO E SUBENTRO

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori, ai sensi dell'articolo 190, comma 3, del Codice possono impedire la risoluzione designando un operatore economico che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'art. 190, comma 3, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Concessione per i 30 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 190, comma 3, del Codice, di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione). Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato l'operatore economico subentrante, la Concessione si intenderà risolta di diritto.
3. Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con l'operatore economico designato dai Finanziatori a condizione che:
 - a) l'operatore economico subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
 - b) l'operatore economico subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino l'operatore economico subentrante ovvero qualora l'operatore economico subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti, il Concedente procede alla risoluzione della Concessione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i trenta giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 31.

5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all'articolo 31, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

6. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.

34 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi della Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della Concessione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. Qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell'Opera, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 190, comma 6 del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 190, comma 6 del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi della Convenzione e non ancora versati:

- a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione della Concessione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di Collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico-Finanziario allegato alla presente Convenzione per gli anni residui di gestione della Concessione.

4. La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

5. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione della Convenzione, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

6. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

35 REVOCA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all'indirizzo di posta elettronica del Concessionario.
2. In caso di revoca della Convenzione ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Codice.
3. L'efficacia della revoca della Convenzione è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste all'articolo 190, comma 4, del Codice. Resta in ogni caso applicabile l'articolo 190, comma 6, del Codice.

36 RECESSO

1. Qualora l'accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 26, la Parte interessata recede dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori ovvero del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
 - a) il valore dell'Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dalla Convenzione, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
3. All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
4. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 120 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Opera alle medesime modalità e condizioni della Convenzione e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190, comma 6, del Codice.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione dell'Opera in conformità con le previsioni di cui all'articolo 190, comma 6 del Codice, alle medesime modalità e condizioni della Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

37 EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti della Convenzione, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione della Convenzione, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario

delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata della Convenzione ovvero cinque anni prima della naturale scadenza della medesima, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

3. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.

4. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

38 COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dalla Convenzione a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

a) Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];

b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

2. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

39 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile Unico del Progetto, entro 30 giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa.

2. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei 15 giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile Unico del Progetto. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi 15 giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario.

40 FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione le Parti dichiarano che sarà competente in via esclusiva il Foro di [•].

41 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione

di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.

2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Convenzione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

42 DISPOSIZIONI VARIE

1. Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno di avvio del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui alla presente Convenzione sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. Il trattamento dei dati acquisiti dal Concessionario nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del Convenzione. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Luogo, data

Il Concessionario

Il Concedente

ALLEGATO I: DOCUMENTI CONTRATTUALI

Documento [1]: Progetto PFTE

Documento [2]: Cronoprogramma

Documento [3]: Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione

Documento [4]: Quadro economico

Documento [5]: Piano Economico Finanziario

ALLEGATO II: DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato, i termini di seguito elencati avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

- i. con riferimento al parametro TIR progetto: variazione di almeno 50 punti base rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;
- ii. con riferimento al parametro DSCR Medio: variazione di almeno 20 punti base rispetto al valore rilevato nel Piano Economico e Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

Autorizzazioni: indica tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell'Opera, alla prestazione dell'attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante;

Certificato di Collaudo: indica il certificato di collaudo provvisorio che ai sensi dell'articolo 116 del Codice deve essere emesso entro 6 (sei) mesi dalla ultimazione dei lavori e assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione;

Codice: indica il Decreto Legislativo, 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici";

Collaudo: indica il collaudo dell'Opera risultante dal Certificato di Collaudo di cui all'articolo 116 del Codice;

Collaudo in Corso d'Opera: indica il collaudo in corso d'opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell'articolo 116 del Codice;

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dalla presente Convenzione, ai sensi degli articoli 176 e ss del Codice;

Consegna dei lavori accessori: indica l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dei Lavori Accessori di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49/2018 recante le "linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

Consegna degli impianti: indica l'atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso degli impianti, inizia il periodo transitorio di erogazione dei servizi e della progettazione ;

Convenzione o Contratto: indica la presente Convenzione, inclusiva delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell'ambito della Concessione;

Corrispettivi: indica i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Concedente nelle modalità descritte dalla Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

Cronoprogramma: indica il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l'indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell'Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l'ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell'Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;

Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni della Convenzione;

Direttore dell'Esecuzione: indica la figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in fase di gestione, verificando che le attività e

le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei documenti contrattuali, ai sensi dell'art. 114 e degli Allegati I.2 e II. 4 del Codice;

Disponibilità dell'Opera: indica la gestione funzionale dell'Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel documento Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

Documentazione Progettuale: indica il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, e il Progetto Esecutivo;

Documenti Contrattuali: indica i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell'Allegato 1 della presente Convenzione;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell'Opera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 177 del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell'articolo 26 della Concessione, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;

Eventi di Disequilibrio: indica qualsiasi atto e/o fatto non riconducibile al Concessionario che dia luogo ad un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario rispetto ai valori correnti del Piano Economico Finanziario contrattuale alla data immediatamente precedente al verificarsi dei seguenti Eventi di Disequilibrio come tassativamente elencati nell'art. 26 della Convenzione.

Fase di Esecuzione dei Lavori Accessori: indica il periodo intercorrente fra la data di avvio dei Lavori Accessori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

Fase di Gestione: indica il periodo di tempo tra la consegna del Servizio a seguito della firma del Verbale di Consegna degli Impianti e la scadenza o la perdita di efficacia della Concessione;

Fase di Progettazione: indica il periodo intercorrente fra la data di efficacia della Convenzione e l'avvio della Fase di Costruzione;

Finanziatori: indica gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all'art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell'Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;

Forza Maggiore: indica fatti, atti e/o eventi che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione della Convenzione, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione, come disciplinati dall'art. 21 della Convenzione;

Gestione o Esercizio di un impianto: indica l'insieme delle operazioni di conduzione degli impianti e del controllo di tutti i suoi parametri funzionali, nei termini previsti dalle vigenti Leggi e dai Regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro e ambientale e secondo le prescrizioni del Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;

Impianti: indica complessivamente gli impianti di smart parking, ZTL e di bike sharing;

Indicatore di Performance: indica l'indicatore chiave di prestazione (in inglese *Key Performance Indicator*), riportato nel Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Opera;

Interventi Aggiuntivi: lavori e servizi aggiuntivi affidati al Concessionario nel corso della durata del Contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 189 commi 1 e 2 del Codice e dell'art. 17 del Contratto.

Livello Minimo: indica il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nella Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: indica il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

Manutenzione Ordinaria: indica le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

Manutenzione Straordinaria: indica le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

Opera o Lavori Accessori: indica tutte le opere descritte in seno al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dalla Concedente e oggetto della presente Concessione.

Piano Economico Finanziario (PEF): indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell'Opera per l'arco temporale di durata della Concessione comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;

Progetto Esecutivo: indica il progetto di cui all'articolo 41, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione;

Responsabile Unico del Progetto (RUP): indica il soggetto nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice;

Rischio Operativo: indica il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, assunto dall'operatore economico ai sensi dell'articolo 177 del Codice;

Rischio di performance: indica il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

Rischio di Disponibilità: indica il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

Rischio di Domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

Servizio: indica i servizi oggetto della Concessione indicati nell'art. 3 della Convenzione;

Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione: indica l'allegato [•] l'**Allegato denominato SCG** alla Convenzione in cui sono definiti gli standard qualitativi ed i perimetri di gestione

Varianti: le modifiche di cui all'articolo 17 della Convenzione previste nei casi di cui all'art. 189 del Codice;

Verbale di Presa in Consegna degli Impianti: verbale redatto in contraddittorio tra Concessionario e Concedente contestualmente o a seguito della stipula della Convenzione con il quale ha avvio il Servizio.

Verbale di Consegna dei Lavori: verbale redatto in contraddittorio tra Concessionario e Concedente a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del Concedente dal quale ha avvio la **Fase di Esecuzione dei Lavori Accessori**.

1 DECURTAZIONE DEI RICAVI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del Livello di servizio comporta, indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione di una penale al Concessionario. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta del Concedente con indicazione dell'inadempimento, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. La scadenza di tale termine senza che il Concessionario abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all'accettazione definitiva della contestazione avanzata dal Concedente. Nel caso in cui il Concedente respinga le argomentazioni difensive presentate dal Concessionario, ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, il Concessionario sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite dal Concedente, nei termini e nei modi impartiti dal medesimo, ferma restando l'applicazione della penale irrogata che non sarà in alcun modo recuperabile.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali saranno versati dal Concessionario in occasione del versamento trimestrale della rata di corrispettivo dovuta al Concedente successiva al periodo di accadimento dell'inadempienza.

Qualora il Concessionario non provveda al versamento diretto dell'importo maturato a titolo di penale nei termini intimatigli, il Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, provvederà mediante escussione della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 28 della Convezione.

L'escussione della cauzione di cui all'articolo 28 potrà essere totale o parziale, e comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di reintegrarla dopo ogni escussione.

Il Concedente può sempre risolvere la Concessione ai sensi dell'articolo 35, comma 2 della Concessione nel caso in cui l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, sia di ammontare superiore complessivamente al 10% del corrispettivo annuale incassato dal concessionario al netto di IVA.

1 INDICATORI DI QUALITA' RIFERITI AD ALLEGATO 2 DEI SERVIZI NON A RETE ANAC 31 AGOSTO 2023 Mi.Mit

In riferimento agli indicatori di qualità attesi per i parcheggi sono stati elaborati i seguenti Kpi che possono monitorare il livello del servizio.

INDICATORI DI QUALITA'			
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi	KPI proposto
Qualità contrattuale			
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI	KPI1e KPI4
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	KPI ₁
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	KPI ₁
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	SI, in caso di abbonamento	KPI ₁
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	SI	KPI1e KPI4
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	SI	KPI ₁
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	SI	KPI _{2a}
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	SI	KPI _{2b}
Carta dei servizi	qualitativo	SI	na
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI	KPI ₁
Qualità tecnica			
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI	KPI _{2b}
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI	na
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI	KPI _{2b}
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI	na
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI	stalli previsti da progetto
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente

2 PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI ACCESSORI

Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori Accessori. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell'Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al **0,5 per mille dell'importo totale dei lavori, al netto dell'IVA**.

Descrizione obiettivo monitorato	Livello obiettivo SLA	Livello Minimo	KPI associato
Rischio di costruzione			
Rispetto del crono programma, applicazione penale di 0,5 per mille su ogni gg di ritardo nella consegna delle opere collaudate	0,5 per mille/giorni ritardo		KPI ₀

Le penali verranno applicate ai seguenti momenti cardine della concessione e scandite dal crono programma esecutivo:

- Completamento della Installazione dei sensori e dei parcometri nei parcheggi esistenti;
- Completamento della fornitura di sistema integrato di gestione delle aree di sosta da remoto.

- Completamento Fornitura e posa di segnaletica destinata a fornire segnalazioni in tempo reale agli utenti in merito alla disponibilità di posti auto;
- Completamento del servizio di "sportello al cittadino" allestito in locali messi a disposizione dal Comune di Lodi;
- Collaudo nuova area di sosta in Via General Massena;
- Collaudo di dieci nuovi varchi ZTL;
- Collaudo di tre Punti Bike Sharing attrezzati.

3 MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMART PARKING

La seguente tabella riporta i KPI oggetto di monitoraggio per la **Qualità del Servizio**, integrata con gli indicatori relativi al monitoraggio dell'area di valore Risparmio Energetico e che, in generale, vengono considerati ai fini della definizione delle **performance di un contratto di Servizio di Smart Parking**.

KPI DI MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE			
Area di Valore	Dimensione monitorata	Indicatore Specifico (KPI)	
Qualità del Servizio (complessiva) - QS	Qualità dei Risultati – Erogata – QRE	KPI ₁	Qualità del Servizio di assistenza clienti
	Disponibilità del sistema di gestione della sosta	KPI _{2a}	Disponibilità del sistema Smart Parking per guasto bloccante
		KPI _{2b}	Disponibilità del sistema Smart Parking per guasto non bloccante
	Customer satisfaction	KPI ₃	Livello di qualità percepito dal sistema di gestione

Ai fini della valutazione della performance relative all'area di valore Qualità del Servizio, viene considerato il valore effettivo dell'indicatore corrispondente ad uno specifico periodo di riferimento (es. mese, trimestre, indicata nel seguito come Frequenza di Calcolo) e confrontato con il relativo valore atteso.

I KPI possono essere composti mediante l'**indicatore complessivo della Qualità del Servizio, QS**.

Tale indicatore è calcolato come somma pesata degli indicatori di livello inferiore, mediante un **sistema di pesi** che possono essere definiti, eventualmente, in accordo con l'Amministrazione.

Il controllo di Il livello consiste nell'effettuare attività di monitoraggio della qualità misurata secondo i KPI descritti nel dettaglio al successivo paragrafo 5. Tali KPI sono distinti, in relazione alle modalità di rilievo dei dati che concorrono al calcolo degli stessi, in:

- KPI alimentati dalla qualità dei risultati erogati, quindi dalla assistenza apparati della sosta (KPI₁);
- KPI alimentati dalla disponibilità del sistema di gestione della sosta della sosta (KPI_{2a} e KPI_{2b});
- KPI alimentati dalla customer satisfaction dell'utenza (KPI₃).

4 KPI – E CALCOLO DELLE PENALI

I paragrafi che seguono descrivono, nel dettaglio, per ogni dimensione monitorata della qualità, le modalità di calcolo dei KPI e di valutazione degli stessi ai fini della misurazione delle performance in termini di Qualità del Servizio (confronto valori effettivi dei KPI vs valori attesi).

Le tabelle dei paragrafi seguenti riportano, per ciascun KPI:

- la descrizione dei KPI,
- le modalità di rilievo dei dati necessari al calcolo,

ALLEGATO III – INDICATORI DI PERFORMANCE E PENALI

- gli strumenti utilizzati per la gestione dei dati rilevati,
- la base di riscontro rispetto alla quale valutare i dati e le informazioni effettive rilevate,
- la formulazione matematica del KPI,
- la frequenza di calcolo intesa come periodo di riferimento per il controllo, il valore atteso rispetto al quale valutare positivo il valore effettivo conseguito.
- Il valore della penale

KPI per i livelli di servizio di assistenza clienti

KPI	DESCRIZIONE	SLA Minimo Richiesto (R)	VERIFICA	Causale
KPI₁	Qualità del servizio assistenza clienti	Numero di richieste evase nell'arco delle 24 ore dal momento di arrivo della richiesta	Sistema informativo	$KPI_1 = N_{SLA_MR} / N_{SLA_R}$

QUALITA' DEI PROCESSI	KPI ₁	Indice di qualità del Servizio di assistenza clienti
Descrizione	Qualità del Servizio di assistenza clienti	
Modalità di rilievo dati	Sistema informativo	
Base di riscontro	Dashboard	
Frequenza di calcolo	Giornaliera	
Strumenti utilizzati	Sistema Informativo di Gestione	
Formulazione KPI	$KPI_1 = \frac{N_{SLA_MR}}{N_{SLA_R}}$ N_{SLA_MR} = numero di richieste pervenute ed evase entro 24 ore dall'arrivo N_{SLA_R}= numero di richieste pervenute totali delle 24 ore	
Valore atteso	≥ 90%	

KPI	DESCRIZIONE	Verifica SLA reali per ogni anno del periodo di garanzia: Confronto SLA reali (SLA-MR) e SLA minimi richiesti (R)	Penale
KPI₁	Qualità del Servizio di assistenza clienti	$(VA - 5\%) \leq KPI < VA$	€ 150,00
		$(VA - 10\%) \leq KPI < (VA - 5\%)$	€ 200,00
		$KPI < (VA - 10\%)$	€ 300,00

KPI per i livelli di servizio dell'assistenza software per la gestione della sosta

KPI	DESCRIZIONE	SLA Minimo Richiesto (N _{SLA R})	VERIFICA	Causale
KPI_{2a}	Disponibilità del sistema Smart Parking	guasti bloccanti: Risoluzione dell'anomalia entro 8 ore lavorative.	Invio digitale dei report a mail di riferimento dell'Ente	$KPI_{2a} = N_{SLA_MR} - N_{SLA_R}$

ALLEGATO III – INDICATORI DI PERFORMANCE E PENALI

KPI	DESCRIZIONE	SLA Minimo Richiesto ($N_{SLA\ R}$)	VERIFICA	Causale
KPI_{2b}	Disponibilità del sistema Smart Parking	guasti non bloccanti: Risoluzione dell'anomalia entro 40 ore lavorative.	invio digitale dei report a mail di riferimento dell'Ente	$KPI_{2b} = N_{SLA_MR} - N_{SLA_R}$

QUALITA' DEI PROCESSI KPI 2a Manutenzione – Errore Bloccante		
Descrizione	guasti bloccanti: Risoluzione dell'anomalia entro 8 ore lavorative	
Modalità di rilievo dati	invio digitale dei report a mail di riferimento dell'Ente.	
Base di riscontro	Programmi Operativi	
Frequenza di calcolo	mensile	
Strumenti utilizzati	Sistema Informativo	
Formulazione KPI_{2a}	$KPI_{2a} = N_{SLA_R} - N_{SLA_MR}$	N_{SLA_MR} = numero di ore effettive di risoluzione $N_{SLA_R} = 8$ ore
Valore atteso	≥ 0	

QUALITA' DEI PROCESSI KPI 2b Manutenzione – Errore Non Bloccante		
Descrizione	Guasti non bloccanti: Risoluzione dell'anomalia entro 40 ore lavorative	
Modalità di rilievo dati	invio digitale dei report a mail di riferimento dell'Ente.	
Base di riscontro	Programmi Operativi	
Frequenza di calcolo	mensile	
Strumenti utilizzati	Sistema Informativo	
Formulazione KPI_{2b}	$KPI_{2b} = N_{SLA_R} - N_{SLA_MR}$	N_{SLA_MR} = numero di ore effettivo di risoluzione $N_{SLA_R} = 40$ ore
Valore atteso	≥ 0	

KPI	DESCRIZIONE	Verifica SLA reali per TICKET	Penale
KPI_{2a}	Disponibilità del sistema Smart Parking	Per ogni ora di ritardo nella risoluzione del guasto	€ 400,00
KPI_{2b}	Disponibilità del sistema Smart Parking	Per ogni ora lavorativa di ritardo nella risoluzione del guasto	€ 200,00

Si definisce bloccante il tipo di guasto o anomalia che impedisce l'utilizzo dello stallo anche a titolo gratuito, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad esempio, la sbarra che non si apre);

ALLEGATO III – INDICATORI DI PERFORMANCE E PENALI

Si definisce non bloccante un qualsiasi disservizio che impedisce l'utilizzo del sistema smart parking ma che non impedisce la sosta (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ad esempio, un parcometro non funzionante);

KPI per i livelli di soddisfazione dell'utenza

KPI	DESCRIZIONE	SLA Minimo Richiesto (MR)	VERIFICA	Causale
KPI 3	Livelli di soddisfazione dell'utenza	Molto soddisfatto Soddisfatto Non soddisfatto Scadente	Survey automatica con APP sul livello della prestazione	$KPI_3 = N_{SLA_MR} / N_{SLA_R}$

QUALITA' DEI PROCESSI	KPI 6	CUSTOMER SATISFACTION
Descrizione	Indice di gradimento del servizio da parte dell'utenza	
Modalità di rilievo dati	invio digitale dei report a mail di riferimento dell'Ente.	
Base di riscontro	Programmi Operativi	
Frequenza di calcolo	annuale	
Strumenti utilizzati	Sistema Informativo	
Formulazione KPI₆	$KPI_3 = N_{SLA_MR} / N_{SLA_R}$	N_{SLA_MR} = incidenza delle risposte con risultato soddisfatto e molto soddisfatto N_{SLA_R} = totale risposte pervenute
Valore atteso	$\geq 75\%$	

KPI	DESCRIZIONE	Verifica SLA reali per ogni anno del periodo di garanzia: Confronto SLA reali (SLA-MR) e SLA minimi richiesti (SLA-R)	Penale
KPI 3	Livello di soddisfazione dell'utenza	$(VA - 5\%) \leq KPI_3 < VA$	€ 1000,00
	Livello di soddisfazione dell'utenza	$(VA - 10\%) \leq KPI_3 < (VA - 5\%)$	€ 1500,00
	Livello di soddisfazione dell'utenza	$(0\%) \leq KPI_3 < (VA - 10\%)$	€ 2.500,

5 REPORTING SULLE PERFORMANCE

Il **reporting sulle performance** del Servizio è costituito dalle **dashboard relative all'andamento dei KPI** descritti al precedente paragrafo 4.

ALLEGATO III – INDICATORI DI PERFORMANCE E PENALI

Sono gestiti tutti i KPI previsti, alimentati sia dai processi operativi inerenti all'erogazione del Servizio (es. rispetto dei programmi, rispetto dei tempi), sia dai processi di controllo sul campo, sia dalle survey di CS.

Inoltre, ad ogni scadenza del periodo di riferimento per il controllo (trimestrale), verrà inviata al personale indicato dal Committente, in automatico, una **mail con il link alle** dashboard (modalità pull), in cui sono visibili i valori effettivi dei KPI da confrontare con i valori attesi, ai fini della valutazione delle performance.